



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

## Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 16 del 25/07/2015

### Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Qualifica	Presenti
PAGANO NAZZARO	SINDACO	SI
DI MARTINO EMILIANA	CONSIGLIERE	SI
ESPOSITO ANTONIETTA	CONSIGLIERE	SI
FELACO PASQUALE	CONSIGLIERE	SI
INCERTOPADRE CARMELA	CONSIGLIERE	SI
MARINO ARMANDO	CONSIGLIERE	SI
MARINO NICOLA	CONSIGLIERE	SI
SANTAGATA MARIA SIMONA	CONSIGLIERE	NO
SEMBIANTE STEFANO	CONSIGLIERE	NO
TATONE ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
VEROLLA ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
ZACCARIELLO MADDALENA	CONSIGLIERE	SI
LUONGO FRANCESCO	CONSIGLIERE	SI
ALTRUDA FEDERICA	CONSIGLIERE	NO
BIAVASCO CAROLINA	CONSIGLIERE	SI
BRUNO PASQUALE	CONSIGLIERE	NO
ZENNA DOMENICA	CONSIGLIERE	NO

Totale presenti 12

Totali assenti 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO NAZZARO .

- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO .



# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

---

Depositata il \_\_\_\_\_

## Proposta di deliberazione Consiglio comunale

Num. 24 del 17/07/2015

ad iniziativa di:

< \_ > - **SINDACO**

< \_ > - **ASSESSORE** \_\_\_\_\_

< \_ > - **CONSIGLIERE** \_\_\_\_\_

< \_ > - **UFFICIO**

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

---

< - > Approvata nella seduta del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Presenti:

\_\_\_\_\_

---

Con voti: \_\_\_\_\_

---

< - > I.E. con voti \_\_\_\_\_

---

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Visto** il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della IUC in particolare la parte relativa alla disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 08.08.2015;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 08.08.2014, con la quale, per l'anno di imposta 2014, è stato deciso l'applicazione della TASI nella misura del 2,5 per mille;

**Ritenuto confermare** per il 2015 le aliquote IMU fissate per l'anno 2014 che di seguito si riportano:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2015**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Altri immobili	0,76 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** necessario, per l'anno 2015, di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie imponibile	aliquota
Abitazione principale e sue pertinenze	2,0 x mille
Fabbricati rurali strumentali (c. 678 dell'art. 1 l. n. 147/2013)	1 x mille
Altri immobili	2,0 x mille

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento IUC- sez. TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- polizia locale;
- viabilità e circolazione stradale
- illuminazione pubblica;
- protezione civile;
- parchi e tutela del verde ed altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
- servizi per l'infanzia e minori (al netto della spesa finanziata con entrate vincolate)

**Ritenuto** di provvedere in merito, tenuto conto dei costi per ciascuno stimato;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

#### **Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni*

*inviare dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**VISTA** la delibera di giunta comunale n. 39 del 06/7/2015;

#### **DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Di confermare** per il 2015 le aliquote IMU fissate per l'anno 2014 che di seguito si riportano:

##### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2015**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Altri immobili	0,76 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, fatte salve le opportune verifiche in sede di riequilibrio, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

<b>Fattispecie imponibile</b>	<b>aliquota</b>
Abitazione principale e sue pertinenze	2,0 x mille
Fabbricati rurali strumentali (c. 678 dell'art. 1 l. n. 147/2013)	1 x mille
Altri immobili	2,0 x mille

**Di confermare** che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura della misura del 20% e dal proprietario per la restante parte.

**Di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014 .

**Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1<sup>^</sup> gennaio 2015.

**Di trasmettere** telematicamente la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

**Di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Successivamente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sull'argomento relaziona, in conformità alla proposta in atti, l'assessore A. Verolla.

A seguire, intervengono nella discussione:

A Verolla – *la volontà era sicuramente quella di mantenere la parola dello scorso anno e ridurre al minimo, se non addirittura, eliminare totalmente la TASI. Nonostante tutti gli intenti, non è stato però possibile portare la TASI al di sotto del 2 x mille. Non ci sono soluzioni alternative e l'assenza di proposte diverse da parte della Minoranza lo conferma;*

F. Luongo – *una riduzione del solo 0,5 x mille è davvero poca cosa. Quando non si mantiene una parola è come non pagare un debito. L'anno scorso si giustificò la tassazione adducendo l'esistenza di debiti pregressi, legati al campo sportivo, quando sappiamo che quei debiti sono stati pagati con altre risorse, come l'avanzo.*

A Verolla – *il bilancio è fatto di entrate e di spese, dove quote di risorse generali di entrata finanziano, in maniera non differenziata, parte di spesa. Posso spostare delle voci e dire che alcune entrate finanziano alcune spese particolari, ma alla fine non cambia nulla, perché con altre quote di entrata devo finanziare la parte rimanente di spesa, dovendo assicurare comunque e sempre l'equilibrio. Sul campo sportivo è arrivato un altro pignoramento con successiva assegnazione delle somme da parte del giudice e pagamento da parte del tesoriere, quindi bisogna trovare quote di risorse di entrata a copertura del provvisorio già pagato.*

**ACQUISITI** i pareri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Luongo; Biavasco)

### DELIBERA

**Conferma**, per il 2015, le aliquote IMU fissate per l'anno 2014 che di seguito si riportano:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Altri immobili	0,76 %
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**approva**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, fatte salve le opportune verifiche in sede di riequilibrio, **le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:**

Fattispecie imponibile	aliquota
Abitazione principale e sue pertinenze	2,0 x mille
Fabbricati rurali strumentali (c. 678 dell'art. 1 l. n. 147/2013)	1 x mille
Altri immobili	2,0 x mille

**conferma** che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura della misura del 20% e dal proprietario per la restante parte.

**Dà atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014 .

**Dà atto** che tali aliquote decorrono dal 1<sup>o</sup> gennaio 2015.

**Dispone** la trasmissione telematicamente della deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

**Dispone la pubblicazione** delle aliquote TASI sul sito internet del Comune di Casaluce.

Successivamente, Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Luongo; Biavasco) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

***Proposta di Consiglio Comunale Num. 24 del 17/07/2015 ad oggetto:***

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) E  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 17/07/2015

Il Responsabile dell'Area Settore Finanziario5

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente**  
**f.to PAGANO NAZZARO**

**Il Segretario Generale**  
**f.to Carmela BARBIERO**

---

**Referto di pubblicazione**

**Prot. n° 8077**

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/07/2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

Il Funzionario Responsabile  
f.to Avv. Ludovico Di Martino

---

Per copia conforme all'originale

Lì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
Avv. Ludovico Di Martino

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 25/07/2015 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
f.to Avv. Ludovico Di Martino